



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali";

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha disposto, tra l'altro, che, a decorrere dall'8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, e, in particolare l'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui, a decorrere dal 2022, le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO il d.P.C.m. del 12 maggio 2023, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 103 unità





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di segretari comunali, a valere su parte del budget assunzionale dell'anno 2022 - relativo alle cessazioni 2021;

VISTO il decreto prefettizio n. 29608 del 25 ottobre 2023, trasmesso con nota n. 29610 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di n. 245 unità di segretari comunali, a valere per n. 92 unità sul residuo del budget assunzionale dell'anno 2022 - relativo alle cessazioni 2021 e per le restanti n. 153 unità sul budget assunzionale dell'anno 2023 - relativo alle cessazioni 2022;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che, alla data del 25 ottobre 2023, risultano in servizio n. 2.510 segretari, di cui n. 2.264 titolari di sede, n. 132 in disponibilità, n. 114 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le sedi di segreteria gestite dall'Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.132;

CONSIDERATO che, con il suddetto decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.868, di cui n. 1.923 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 750 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 162 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 28 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e che n. 5 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che nel citato decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.622 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.132 sedi di segreteria e i n. 2.510 segretari in servizio;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che, vista la direttiva del Ministro dell'interno del 9 marzo 2023, il budget assunzionale relativo all'anno 2023 è di n. 153 unità, cioè il 120% delle unità cessate nell'anno 2022, che risultano essere pari a n. 128 unità;

CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze.

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), è autorizzato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 245 unità di segretari comunali e provinciali a valere per n. 92 unità sul budget residuo derivante dalle cessazioni dell'anno 2021 e per n. 153 unità sul budget derivante dalle cessazioni dell'anno 2022.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data della firma digitale

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

